

66059/17 Rg.n.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

dott. Antonino La Malfa	Presidente
dott.ssa Lucia Odello	Giudice
dott. Guglielmo Garri	Giudice relatore

visti gli atti del procedimento cautelare n° 66059/17 r.g.n. e quelli del procedimento fallimentare di prima istanza, n° 731/15 fra Fallimento n. 731/15 TENNIS CLUB S.R.L. e COUNTRY CLUB S.R.L, nonché CONDOMINIO (intervenuto);

sentiti in camera di consiglio i procuratori delle parti costituite nel procedimento di reclamo;

udita la relazione del giudice relatore;

osserva in fatto

Con reclamo al Collegio ex art. 36, comma 2° Legge fallimentare il Fallimento n. 731/15 Tennis Club s.r.l. impugnava il decreto del GD reso in data 2/10/2017 con il quale era stato accolto il reclamo promosso dal Country Club s.r.l. avverso il progetto di ripartizione parziale del 26 maggio 2017 con conseguente annullamento del medesimo, nella parte in cui aveva escluso il credito chirografario di euro 103.000,00 nel quale la società Country Club si era surrogata e, per l'effetto, disponendo l'inserimento di detto credito nel riparto.

In particolare, il Fallimento chiedeva che fosse riconosciuto il diritto della Country Club s.r.l. alla surrogazione nel credito ammesso al passivo della signora nei limiti del

50% e, quindi, nella minor somma di euro 51.500,00 operando la compensazione giudiziale con il corrispondente credito del Fallimento per l'occupazione *sine titulo* dell'azienda di proprietà dello stesso, nonché a titolo di risarcimento del danno.

A sostegno del reclamo il Fallimento deduceva due separate censure.

In primo luogo, veniva contestato il decreto del GD nella parte in cui aveva riconosciuto l'ammissione per intero del credito in cui la

Country Club si era surrogata sulla scorta della tesi secondo cui il pagamento della Country Club in favore della signora era da qualificarsi quale adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. con conseguente surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c..

Ad avviso del giudice di prime cure, sarebbe irrilevante ai fini del decidere il decreto ingiuntivo non opposto concesso in favore della signora a carico in via solidale sia della società fallita che della Country Club s.r.l., sulla base del quale quest'ultima ha adempiuto in favore della creditrice ingiungente per l'intero, in quanto non opponibile al fallimento.

Il Fallimento a tal riguardo evidenziava come la società reclamata avesse in realtà pagato non un credito altrui, ma un debito proprio in adempimento di un'obbligazione solidale nascente da un decreto ingiuntivo non opposto e quindi passato in res iudicata.

In secondo luogo, il Fallimento contestava la mancata compensazione operata dal GD del credito in surrogazione con il controcredito del Fallimento derivante dalla dal rilascio tardivo dell'azienda e dalle spese legale sostenute per ottenere per via giudiziale il possesso del bene. Inoltre, eccepiva in compensazione il credito di natura risarcitoria per il lucro cessante derivante dal mancato incasso di canoni a prezzo di mercato per l'affitto dell'azienda occupata *sine titulo*, attesa l'evidente

determinazione del corrispettivo dell'affitto concordato con la Country Club a prezzi non congrui.

Si costituiva la società _____ Country Club s.r.l. reclamata chiedendo il rigetto del reclamo, opponendosi all'intervento adesivo del Condominio

Osserva in diritto

Il reclamo proposto dal ricorrente è fondato e va, pertanto, accolto per i seguenti motivi.

In ordine al contestato riconoscimento della surrogazione integrale nel credito della signora _____ da parte della

Country Club s.r.l. fondata sulla sussistenza di un adempimento del terzo e non di un debito proprio ritiene il Collegio di dover rilevare come la società reclamata abbia effettuato il pagamento in favore della signora _____ in adempimento di un debito scaturente da un provvedimento monitorio che, sebbene non opponibile alla procedura, ha condannato in via solidale la società _____ Country Club e il Tennis Club _____ s.r.l. al pagamento della complessiva somma pari ad euro 103.000,00. Conseguentemente, la _____ Country Club a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto e quindi messo in esecuzione nei suoi confronti, quale condebitore solidale con la Tennis Club _____ s.r.l. ha adempiuto al pagamento dell'intera somma ingiunta al fine di evitare atti esecutivi a suo danno.

Pertanto, la _____ Country Club s.r.l. non ha pagato un debito altrui ai sensi dell'art. 1180 c.c., ma un debito proprio, avendo diritto come condebitore solidale al regresso del 50% di quanto corrisposto nei confronti dell'altro debitore rimasto inadempiente.

D'altra parte, allorquando si dovesse erroneamente ritenere che il pagamento sia avvenuto ex art. 1180 c.c. non sarebbe possibile la surrogazione legale atteso che l'art. 1203 n. 3 c.c. non riconosce la

surrogazione nel caso in cui il terzo paghi spontaneamente un debito altrui, come erroneamente affermato dal giudice reclamato.

In tal senso soccorre la Suprema Corte (Cass. sez. un. 9946/2009) secondo cui "L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore."

In conclusione la surrogazione legale è compatibile esclusivamente con un adempimento per un debito proprio derivante da un titolo esecutivo con il quale entrambe le parti del presente procedimento sono state condannate al pagamento in solido.

Con riferimento al secondo motivo di doglianza rileva il Collegio come sia da riconoscersi la compensazione giudiziale del credito in surroga con il controcredito del Fallimento derivante dall'occupazione *sine*

titolo dell'azienda da parte della Country Club s.r.l. per il seguente motivo di ordine assorbente.

Ritiene, invero, il Tribunale come non debba applicarsi al caso di specie l'art. 56 Legge fallimentare che disciplina la compensazione dei debiti verso il fallito da parte dei creditori con i crediti che essi vantano verso lo stesso fallimento.

In particolare, la fattispecie è diversa in quanto nel caso concreto è il fallimento che chiede operarsi la compensazione di un suo credito con un debito che ha verso la Country Club s.r.l., per cui non possono non trovare applicazione che le norme civilistiche in materia di compensazione.

A tal riguardo è evidente che il Fallimento vanta un controcredito liquido e di pronta soluzione nei riguardi della reclamata derivante dalla occupazione abusiva dell'azienda che è stata rilasciata dalla Country Club solo in data 3 agosto 2016 a seguito di una lunga e defatigante disputa giudiziaria conseguente al legittimo recesso dal contratto di affitto di azienda del 10 settembre 2015 da parte della fallita. Pertanto, tale credito per un ammontare di 11 mensilità di € 18.700,00 oltre iva è da ritenersi compensabile con quello della reclamata traendo origine dall'obbligo di restituzione dell'azienda per il lasso di tempo intercorrente fra il 10 settembre 2015 (data di esercizio del diritto di recesso ex art. 79 Legge fallimentare da parte curatore) al 3 agosto 2016, data dell'effettivo rilascio, periodo durante il quale la Country Club s.r.l. non ha corrisposto alla curatela alcun canone di affitto o indennità di occupazione.

Inoltre, va compensato l'ulteriore credito del fallimento per le spese legale da questo sostenute per il rilascio dell'azienda per euro 35.919,72. crediti

Va in conclusione accolto integralmente il reclamo con condanna della società reclamata al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento reclamante che si liquidano come in dispositivo. Va invece disposta la totale compensazione delle spese fra la reclamata e l'interveniente attesa la sostanziale irrilevanza dell'intervento medesimo.

p.q.m.

- Accoglie il reclamo e per l'effetto riconosce il diritto della
) Country Club s.r.l. alla surrogazione nel credito
ammesso al passivo della signora nei limiti
del 50% e quindi nella minor somma di € 51.500,00, operando la
compensazione giudiziale con il credito del fallimento come in
motivazione;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida
in complessivi euro 8.147,00 di cui € 8.000,00 per compensi
professionali, € 147,00 per spese, oltre rimborso forfettario iva e
cap.
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Roma, 29/03/2018

pervenuto il 17 MAG. 2018

il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 17 MAG. 2018.
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa PATRIZIA FORTI